

<p>Regione Piemonte</p> <p>Provincia TORINO</p>	<div data-bbox="845 235 1021 481" data-label="Image">The coat of arms of San Francesco al Campo, featuring a central shield with a figure, surrounded by a laurel wreath and topped with a crown. A ribbon is draped across the bottom.</div> <p data-bbox="539 504 1292 548"><i>Comune di SAN FRANCESCO AL CAMPO</i></p> <p data-bbox="750 660 1085 728"><i>ANNO 2005</i> <i>Aggiornato al 19 ottobre 2005</i></p> <p data-bbox="438 772 1364 840"><i>PIANO DI LOCALIZZAZIONE dei PUNTI VENDITA ESCLUSIVI</i> <i>della STAMPA QUOTIDIANA E PERIODICA</i></p> <p data-bbox="454 873 1380 940"><i>CRITERI PER IL RILASCIO delle AUTORIZZAZIONI dei PUNTI</i> <i>VENDITA non ESCLUSIVI</i></p>
	<p data-bbox="430 1008 1005 1052"><i>Delibera C.C n° 16 del 13.03.2006</i></p>
	<p data-bbox="383 1590 670 1624"><i>Titolo dell'elaborato:</i></p>
	<p data-bbox="422 1724 742 1758"><i>Norme di attuazione</i></p>

Indice

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

- Articolo 1 – Contenuto e validità del Piano dei punti vendita esclusivi di quotidiani e periodici.*
- Articolo 2 – Obiettivi.*
- Articolo 3 – Attività disciplinate.*
- Articolo 4 – Definizioni.*
- Articolo 5 – Procedure di adozione del Piano.*

TITOLO II – TERRITORIO

- Articolo 6 – Zone.*

TITOLO III – GRIGLIA DI COMPATIBILITA'

- Articolo 7 – Griglia di compatibilità.*
- Articolo 8 – Localizzazioni.*
- Articolo 9 – Deroghe generali.*

TITOLO IV – LO SVILUPPO DELLA RETE

- Articolo 10 – Autorizzazione amministrativa.*
- Articolo 11 – Nuove aperture.*
- Articolo 12 – Procedura per la presentazione della domande di autorizzazione.*
- Articolo 13 – Esame della domanda di autorizzazione.*
- Articolo 14 – Rilascio autorizzazione e relativa comunicazione.*
- Articolo 15 – Trasferimenti di sede.*
- Articolo 16 – Cambio di titolarità.*
- Articolo 17 – Decadenza dell'autorizzazione.*

TITOLO V – PUNTI VENDITA NON ESCLUSIVI

- Articolo 18 – Criteri per il rilascio delle autorizzazioni ai punti vendita non esclusivi di quotidiani e periodici .*
- Articolo 19 – Autorizzazione amministrativa.*
- Articolo 20 – Nuove aperture.*
- Articolo 21 – Procedura per la presentazione della domanda di autorizzazione.*
- Articolo 22 – Esame della domanda di autorizzazione.*
- Articolo 23 – Rilascio autorizzazione e relativa comunicazione.*
- Articolo 24 – Trasferimenti di sede.*
- Articolo 25 – Cambio di titolarità.*
- Articolo 26 – Decadenza dell'autorizzazione.*

TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI

- Articolo 27 – Accesso al procedimento autorizzatorio.*
- Articolo 28 – Sanzioni amministrative e accessorie.*
- Articolo 29 – Disposizioni finali.*

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 – Contenuto e validità del Piano dei punti vendita esclusivi di quotidiani e periodici.

1.1 Le presenti "Norme di attuazione" e la "Relazione Illustrativa" costituiscono il "Piano di localizzazione dei punti vendita esclusivi della stampa quotidiana e periodica e i "Criteri per il rilascio delle autorizzazioni dei punti vendita non esclusivi" del Comune di San Francesco al Campo.

1.2 Il presente provvedimento disciplina:

- a) il rilascio delle autorizzazioni
- b) le modalità di presentazione delle relative domande;
- c) le procedure istruttorie relative;
- d) le modalità di attivazione delle attività di vendita;
- e) le modalità di diritto di accesso al procedimento

1.3 L'esercizio della vendita quotidiani e periodici è regolamentato oltre che dalle norme del Decreto Legislativo del 24 aprile 2001 n° 170, dalle disposizioni del DGR n° 101-9183 del 28 aprile 2003 e dal presente Piano, anche dai regolamenti comunali di polizia urbana e dalle prescrizioni urbanistiche e viabilistiche vigenti nel Comune.

1.4 La **validità temporale** del piano per la prima stesura è fissata in un **periodo pari ad un biennio** che inizia con la data di approvazione consiliare, periodo ulteriormente prorogabile per un altro biennio con analogo atto consiliare da approvarsi non oltre 30 giorni dopo la data di scadenza del primo biennio. Le domande di autorizzazione pervenute dopo la scadenza del biennio iniziale e nel periodo dei 30 giorni antecedente alla delibera di proroga, saranno comunque istruite senza alcuna soluzione di continuità.

La validità è così fissata salvo che intervenga nel frattempo una delle seguenti ipotesi:

- a) sia pubblicata una nuova normativa di settore;
- b) siano emanati eventuali nuovi indirizzi regionali;
- c) siano necessarie nuove oppure diverse rilevazioni di compatibilità insediativa

Per le revisioni o le riformulazioni successive, soggette o meno all'adeguamento degli indirizzi emanati dalla regione, potrà essere definita una diversa validità temporale.

1.5 Il piano – per comprovate motivazioni ovvero per l'emanazione degli indirizzi regionali, può comunque essere sottoposto a revisione anche prima delle scadenze fissate al comma precedente.

Articolo 2 – Obiettivi.

2.1 Il Piano di localizzazione dei punti vendita esclusivi della stampa quotidiana e periodica quotidiani e periodici, trae fondamento giuridico ed è adottato ai sensi dell'articolo 6 del Decreto Legislativo del 24 aprile 2001 n° 170 oltre che ai sensi della DGR n° 101-9183 del 28 aprile 2003.

2.2 Gli obiettivi generali della pianificazione si possono così schematizzare:

- a) raggiungere un'articolazione della rete di distribuzione omogenea nel territorio, attraverso un'esatta individuazione definita localizzazione degli spazi di pertinenza, per renderla costantemente adeguata alle esigenze dell'utenza nel rispetto delle diverse realtà urbanistiche e sociali esistenti,
- b) prevedere in questo modo un riordino, ma anche un incremento della diffusione dei mezzi di informazione e stampa,
- c) costruire le regole più adatte per rendere agevole l'accesso (viabilità di scorrimento, posteggi, soste limitate ecc.) dell'utenza ai punti di vendita della rete distributiva comunale

Articolo 3 – Attività disciplinate.

3.1 Sono considerati punti vendita esclusivi della stampa quotidiana e periodica secondo il dettato dell'articolo 1 lettera a) del D.L.vo 170/2001, gli esercizi che sono tenuti alla vendita generale di quotidiani e periodici.

3.2 Sono considerati punti vendita non esclusivi della stampa quotidiana e periodica secondo il dettato dell'articolo 1 lettera b) del D.L.vo 170/2001, gli esercizi che – in aggiunta ad altre merci – sono autorizzati alla vendita di quotidiani oppure in alternativa alla vendita di periodici oppure di entrambe le tipologie di prodotti editoriali a scelta dell'operatore.

Articolo 4 – Definizioni.

4.1 Per "punto di vendita esclusivo" si intende l'esercizio commerciale attivato in un locale in sede fissa oppure in una struttura denominata "chiosco" previa concessione di occupazione di area pubblica, destinato in modo prevalente alla vendita della stampa quotidiana e periodica.
Sono fatte salve le attività promiscue autorizzate prima dell'entrata in vigore del D.L.vo 170/2001.

4.2 Per "punto di vendita non esclusivo" si intende l'esercizio commerciale attivato all'interno del locale degli esercizi che svolgono in forma principale una delle attività previste dall'articolo 3 del D.L.vo 170/2001. Sono fatte salve le attività autorizzate ai sensi della Legge 108/99.

4.3 Ai fini delle presenti disposizioni per "zona" si intende una parte del territorio comunale resa omogenea dalla presenza di caratteri comuni le cui caratteristiche siano rilevabili attraverso una consolidata impostazione amministrativa e urbanistica che tenga comunque conto del centro storico, delle periferie, delle semiperiferie, delle eventuali aree di esistenza o previsto sviluppo produttivo con particolare attenzione a quelle individuate negli adeguamenti del PRGC come "localizzazioni commerciali", degli ambiti frazionali e infine delle eventuali aree rurali e montane se abitate.

4.4 Ai fini delle presenti disposizioni per "localizzazione" si intende l'ambito viario ottimale individuato all'interno di ogni singola zona con la funzione di luogo idoneo per l'attivazione di punti vendita esclusivi, in grado di favorire una presenza qualificata al servizio di prossimità, migliorando la produttività del sistema e del servizio reso ai consumatori.

Articolo 5 – Procedure di adozione del Piano.

5.1 Per l'adozione del Piano di localizzazione dei punti vendita esclusivi della stampa quotidiana e periodica deve essere rispettata la seguente procedura:

a) consultazione preventiva delle associazioni più rappresentative a livello nazionale di:

- editori
- distributori
- rivenditori

b) deliberazione di Consiglio Comunale per l'adozione del Piano comprensivo di tutta la documentazione eventualmente anche grafica allegata allo stesso.

TITOLO II – TERRITORIO

Articolo 6 – Zone.

6.1 Per il lavoro di definizione del piano che consente il rilascio di autorizzazioni di punti vendita di quotidiani e periodici esclusivi, il territorio del Comune di SAN FRANCESCO AL CAMPO – sotto il profilo della identificazione della rete e del conseguente rilascio di nuove autorizzazioni – non viene suddiviso in zone.

TITOLO III – GRIGLIA DI COMPATIBILITA'**Articolo 7 – Griglia di compatibilità.**

7.1 L'attivazione di nuovi punti vendita esclusivi per il Comune di San Francesco al Campo è consentita in modo inderogabile attraverso l'utilizzo della griglia di compatibilità: i dati locali rilevati e fissati nei diversi indicatori di livello come sopra descritti andranno inseriti – dopo opportuno aggiornamento di quelli fissati come "dinamici" secondo la seguente tabella:

N°	Parametro	Livelli di compatibilità	Tipo di parametro	Aggiornamenti
1	Livello di densità abitativa	Alto livello	Statico	No
2	Livello del numero di famiglie ottimale	Basso o medio livello	Dinamico	A ogni rilascio e a ogni chiusura
3/4	Livello di urbanizzazione economica	Medio o Alto livello	Statico	No
5	Livello di vendite di quotidiani nel biennio	Medio o Alto livello	Dinamico	A ogni biennio
6	Livello di vendite di periodici nel biennio	Medio o Alto livello	Dinamico	A ogni biennio
7	Livello di accesso	Medio o Alto livello	Statico	No
8/9	Livello di presenza distributiva	Basso o Medio livello	Dinamico	A ogni rilascio e a ogni chiusura

dove:

1 – La densità della popolazione è il rapporto che intercorre tra gli abitanti e la superficie territoriale in chilometri quadrati del Comune nel suo complesso oppure per singole zone.

E' utile per fissare il valore dell'indicatore definito **livello di densità abitativa** schematizzato in riferimento alle Tabelle elaborate sull'argomento dall'Istituto Nazionale di Statistica.

2 – Il numero delle famiglie è il dato numerico più recente tra quelli disponibili fornito dall'Ufficio Anagrafe del Comune complessivo o per zona.

L'indicatore rilevato sarà posto in rapporto con quello definito **livello medio di famiglie per edicole** rappresentato dal rapporto che intercorre tra il numero dei punti vendita esclusivi (edicole esclusive e promiscue) attualmente esistenti in Piemonte e il numero complessivo delle famiglie in Piemonte.

3/4 – Le caratteristiche urbanistiche e sociali sono elementi descrittivi dell'unica zona o delle diverse zone in cui è stato diviso il territorio, relativi alla qualità e alla quantità delle infrastrutture di trasporto, di parcheggio, di sosta anche temporanea e alla quantità e alla tipologia delle attività economiche presenti.

Le caratteristiche individuate si trasformano in un indicatore definito **livello di urbanizzazione economica**.

5/6 – L'entità rispettivamente delle vendite di quotidiani e di periodici nel Comune negli ultimi due anni si rileva in modo alternativo:

- a) da un dato **numerico aggregato**, relativo al numero delle copie oppure al volume d'affari in euro, riferito alle testate dei diversi quotidiani venduti nel territorio comunale nel corso degli ultimi due anni interi, antecedenti alla adozione del Piano oppure
- b) da una indicazione tendenziale dell'aumento, della stabilità o della diminuzione delle vendite.

L'indicatore definito **livello delle vendite del biennio**, è utilizzato proprio in relazione ad una valutazione tendenziale della distribuzione nel periodo.

7 – Le condizioni di accesso sono elementi descrittivi sulle infrastrutture viarie dell'unica zona o delle diverse zone e si trasformano in un indicatore definito **livello di accesso**.

8/9 – L'esistenza di altri punti vendita suddivisi tra esclusivi e non esclusivi è il dato numerico **disaggregato per tipologia**, relativo al numero dei punti vendita già attivi sul territorio comunale, utile per fissare il valore dell'indicatore definito **livello di presenza distributiva**.

7.2 I dati rilevati e fissati nei diversi indicatori di livello come sopra descritti, vanno comparati con i livelli di compatibilità individuati nella relativa colonna della griglia indicata al comma 7.1.

7.3 La comparazione rende possibile un nuovo rilascio ogni volta che siano rispettati siano rispettati **4 parametri** dei sette parametri utilizzati per il primo rilascio e **5 parametri** su sette per il secondo rilascio.

Articolo 8 – Localizzazioni.

8.1 In secondo luogo, la compatibilità evidenziata dalla griglia per l'apertura di nuove edicole esclusive nella zona trova un ulteriore nucleo di programmazione riferito:

- a) alla localizzazione ritenuta più adeguata per il nuovo impianto;
- b) alla localizzazione confermata come ottimale per ognuno dei 3 punti vendita esistenti;
- c) alla localizzazione utile ad un trasferimento di ogni attività insediata.

Nel caso del Comune di San Francesco al Campo, questo è lo schema che definisce la localizzazione "ottimale":

Zone	Localizzazione eventuali nuovi impianti	Localizzazione attuale di p.v. esistenti	Localizzazione per trasferimenti
UNICA	Borgata Centro	Fatta salva la posizione attuale. In caso di cessazione di impianti esistenti, la nuova localizzazione è consentita nell'ambito degli addensamenti A.1 e A.3 e nelle Borgate Grangia e Centro	Il trasferimento è consentito nell'ambito degli addensamenti A.1 e A.3 e nelle Borgate Grangia e Centro

Articolo 9 – Deroche generali.

9.1 Ai sensi dell'articolo 3 del Decreto Legislativo 170/2001 non è necessaria l'autorizzazione:

- a) per la vendita nelle sedi dei partiti, enti, chiese, comunità religiose, sindacati e associazioni, di pertinenti pubblicazioni specializzate;
- b) per la vendita ambulante di quotidiani di partito, sindacali e religiosi, che ricorrano all'opera di volontari a scopo di propaganda politica, sindacale e religiosa
- c) per la vendita nelle sedi delle società editrici e delle loro redazioni distaccate, dei giornali da esse editi;
- d) per la vendita di pubblicazioni specializzate non distribuite nelle edicole;
- e) per la consegna porta a porta e per la vendita ambulante da parte degli editori, distributori ed edicolanti;
- f) per la vendita in alberghi e pensioni quando essa costituisce un servizio ai clienti;
- g) per la vendita effettuata all'interno di strutture pubbliche o private rivolta unicamente al pubblico che ha accesso a tali strutture.

TITOLO IV – LO SVILUPPO DELLA RETE**Articolo 10 – Autorizzazione amministrativa.**

10.1 L'autorizzazione amministrativa è necessaria per l'apertura di nuovi punti di vendita esclusivi.

10.2 Il trasferimento di sede e la modifica della proprietà dell'esercizio per atto tra vivi o a causa di morte degli stessi esercizi, non sono soggetti ad autorizzazione, ma a previa comunicazione al Comune trasmessa su conforme modello.

10.3 L'autorizzazione amministrativa per l'esercizio delle attività di vendita di quotidiani e periodici esclusivi è rilasciata dal Responsabile del Servizio, ai sensi del Decreto Legislativo del 24 aprile 2001 n° 170, in conformità al piano e tenuto conto delle priorità stabilite in leggi speciali a favore di particolari categorie di cittadini e in particolare della Legge 9 marzo 1964, n. 121.

10.4 L'ampliamento della superficie di vendita dei punti vendita di quotidiani e periodici esclusivi che costituisce semplice dato informativo, deve essere comunicato in carta semplice al Responsabile del Servizio e non è subordinato ad alcuna autorizzazione.

Articolo 11 – Nuove aperture - Distanze

11.1 Le nuove aperture di punti di vendita di quotidiani e periodici esclusivi, sono consentite nel rispetto della compatibilità territoriale fissata dalla griglia di cui all'articolo 7 e nell'ambito delle localizzazioni individuate all'articolo 8.

11.2 Il calcolo approntato sulla base degli elementi inseriti in griglia ha dato il seguente risultato:

ZONE	PARAMETRI RISPETTATI	COMPATIBILITÀ	AUTORIZZAZIONI PREVISTE
UNICA	4 SU 7	POSITIVA	1

11.3 La griglia di cui all'articolo 7 costituisce riferimento procedurale necessario per l'esame di ogni singola istanza presentata durante il tempo di vigenza del Piano dei punti vendita di quotidiani e periodici esclusivi.

11.4 Per l'apertura di un nuovo punto vendita di quotidiani e periodici esclusivo non è necessario il rispetto di alcuna distanza da altri esercizi di settore.

Articolo 12 – Procedura per la presentazione della domande di autorizzazione.

12.1 Il soggetto che intenda ottenere un'autorizzazione per l'esercizio di nuovo punto vendita di quotidiani e periodici esclusivo, inoltra all'Ufficio competente domanda in bollo.

12.2 Nella domanda dovranno essere dichiarati a pena di inammissibilità:

- a) il settore merceologico da attivare,
- b) la zona comunale in cui si intende attivare il punto vendita,
- c) la localizzazione esatta del locale o dell'area pubblica in concessione da utilizzare,
- d) il rispetto dei regolamenti locali di polizia urbana, annonaria e igienico sanitaria, i regolamenti edilizi, le norme urbanistiche nonché quelle relative alle destinazioni d'uso,
- e) il possesso dei requisiti morali previsti dall'articolo 5 del D.L.vo 114/98,

12.3 La domanda di autorizzazione deve essere sottoscritta dal richiedente a pena di nullità.

12.4 In caso di domande concorrenti, si procede secondo sorteggio tra quelle ricevute nello stesso giorno e registrate attraverso il protocollo generale comunale.

Articolo 13 – Esame della domanda di autorizzazione.

13.1 Le diverse fasi dell'istruttoria comunale sono così articolate:

Il responsabile del servizio ricevuta l'istanza provvede ai seguenti adempimenti:

- A) **AVVIO DEL PROCEDIMENTO** All'atto della presentazione della domanda il responsabile dell'Ufficio competente rilascia notizia di avvio del procedimento recante le indicazioni di cui all'articolo 8 della Legge 241/90.
- B) **EVENTUALE REGOLARIZZAZIONE DELLA DOMANDA** Nel caso di incompletezza o irregolarità dell'istanza il responsabile dell'ufficio commercio entro 10 giorni comunica al richiedente le cause di irregolarità e/o di incompletezza. In questi casi il termine di cui al successivo articolo 14 decorre dalla domanda regolare e/o completa.
- C) **VERIFICA DELLA COMPATIBILITA' DI ZONA.** Quando la domanda sia regolare e completa si procede alla verifica della compatibilità della zona individuata con le nuove aperture e qualora il responsabile rilevi l'insussistenza di uno di tali requisiti, dichiara la non procedibilità dell'istanza comunicandone l'archiviazione al richiedente.
- D) **VERIFICA DEI REQUISITI MORALI DICHIARATI IN DOMANDA** Quando sia stata accertata la compatibilità della nuova apertura, si procede alla verifica della sussistenza dei requisiti morali del richiedente e qualora il responsabile rilevi l'insussistenza anche di uno soltanto di tali requisiti, dichiara la non procedibilità dell'istanza comunicandone l'archiviazione al richiedente..
- E) **CONCLUSIONE DELLA PROCEDURA** Al termine della completa verifica istruttoria provvede al rilascio dell'autorizzazione ovvero alla comunicazione motivata di diniego.

Articolo 14 – Rilascio autorizzazione e relativa comunicazione.

14.1 In caso di esito istruttorio positivo, il responsabile del servizio provvede al rilascio dell'autorizzazione del punto vendita di quotidiani e periodici esclusivo entro e non oltre 60 giorni dalla data di ricevimento dell'istanza.

14.2 In caso di esito istruttorio negativo, il responsabile del servizio provvede alla relativa comunicazione di diniego rispettivamente entro e non oltre 60 giorni dalla data di ricevimento dell'istanza.

Articolo 15 – Trasferimenti di sede.

15.1 I trasferimenti di sede dei punti vendita di quotidiani e periodici esclusivi, sono soggetti a previa comunicazione al Comune trasmessa su conforme modello e sono consentiti solo nell'ambito della stessa zona, e nel rispetto delle localizzazioni individuate all'articolo 8.

15.2 Per il trasferimento di sede di un punto vendita di quotidiani e periodici esclusivo non è necessario il rispetto di alcuna distanza.

15.3 Il trasferimento di sede dei punti vendita esclusivi di quotidiani e periodici esistenti alla data di approvazione del presente Piano può avvenire esclusivamente nell'ambito della zona di appartenenza e può essere realizzato esclusivamente in locali ubicati in una localizzazione ritenuta ottimale. Qualora non siano individuate zone distinte e non sia definita nessuna localizzazione ottimale il trasferimento avverrà senza limiti nell'ambito del territorio comunale.

Articolo 16 – Cambio di titolarità.

16.1 I cambi di titolarità per il passaggio di proprietà o di titolarità per atto tra vivi anche temporaneo, o a causa di morte dei punti vendita di quotidiani e periodici esclusivi sono soggetti a previa comunicazione al Comune trasmessa su conforme modello.

16.2 Il cambio di titolarità dei punti vendita esclusivi di quotidiani e periodici esistenti alla data di approvazione del Piano, può essere definita anche separatamente dall'eventuale attività abbinata.

Articolo 17 – Decadenza dell'autorizzazione.

17.1 L'autorizzazione all'esercizio dei punti vendita di quotidiani e periodici esclusivi decade e il Responsabile del Servizio procede alla relativa declaratoria se il soggetto titolare:

- a) non inizia l'attività entro un anno dalla data del rilascio, salvo proroga in caso di comprovata necessità,
- b) sospende l'attività per un periodo superiore ad un anno,
- c) non risulta più provvisto dei requisiti morali di cui all'articolo 5 del D.L.vo 114/98.

TITOLO V – PUNTI VENDITA NON ESCLUSIVI

Articolo 18 – Criteri per il rilascio delle autorizzazioni ai punti vendita non esclusivi di quotidiani e periodici.

18.1 Il criterio per rilasciare l'autorizzazione ai punti vendita non esclusivi di quotidiani e periodici – a quegli esercizi cioè la cui dimensione commerciale prevalente non è quella della distribuzione esclusiva dei prodotti editoriali – è limitato alla semplice rilevazione della realtà in cui si definisce l'attivazione secondo gli elementi previsti dall'articolo 2 comma 6 del D.L.vo 170/2001 e rispetto ai soggetti tassativamente elencati nell'articolo 2 comma 3 del D.L.vo 170/2001.

18.2 La rilevazione avviene sul modulo istruttorio allegato alle presenti disposizioni e la stessa analisi non può mai costituire elemento di valutazione negativo al rilascio del titolo.

18.3 L'autorizzazione rilasciata, costituisce atto integrativo all'autorizzazione rilasciata per l'esercizio dell'attività principale e non può in assoluto essere oggetto di cessione separata dalla stessa.

18.4 Per il rilascio dell'autorizzazione di nuova attività, si applicano le norme del D.L.vo 170/2001.

18.5 Per il trasferimento di sede dell'esercizio commerciale o di somministrazione principale, per il cambio di titolarità anche temporaneo a seguito del cambio di proprietà o di titolarità dello stesso esercizio principale, si applicano le norme di settore vigenti.

Articolo 19 – Autorizzazione amministrativa.

19.1 L'autorizzazione amministrativa è necessaria per l'apertura di nuovi punti di vendita non esclusivi.

19.2 Il trasferimento di sede e la modifica della proprietà o della titolarità dell'esercizio per atto tra vivi anche temporaneo o a causa di morte degli stessi esercizi seguono il titolo autorizzativo principale e non sono soggetti ad autorizzazione, ma a previa comunicazione al Comune trasmessa su conforme modello ministeriale COM.1

19.3 L'autorizzazione amministrativa per l'esercizio delle attività di vendita di quotidiani e periodici non esclusivi è rilasciata dal Responsabile del Servizio, a seguito di istanza contenente una "dichiarazione di ottemperanza" ai sensi dell'articolo 2 comma 5 del Decreto Legislativo del 24 aprile 2001 n° 170.

Articolo 20 – Nuove aperture.

20.1 Le nuove aperture di punti di vendita di quotidiani e periodici non esclusivi, sono consentite previa rilevazione della realtà in cui si definisce l'attivazione sempre che la stessa sia posta in essere da uno dei soggetti tassativamente elencati nell'articolo 2 comma 3 del D.L.vo 170/2001.

20.2 Per l'apertura di un nuovo punto vendita di quotidiani e periodici non esclusivo non è necessario il rispetto di alcuna distanza da altri esercizi di settore.

Articolo 21 – Procedura per la presentazione della domanda di autorizzazione.

21.1 Il soggetto che intenda ottenere un'autorizzazione per l'esercizio di nuovo punto vendita di quotidiani e periodici non esclusivo, inoltra all'Ufficio competente domanda in bollo.

21.2 Nella domanda dovranno essere dichiarati a pena di inammissibilità:

- a) il settore merceologico da attivare,
- b) l'attività principale cui si collega la vendita non esclusiva,
- c) la dichiarazione di ottemperanza alle specifiche disposizioni della Legge 108/99 richiamate dal D.L.vo 170/2001.

21.3 La domanda di autorizzazione deve essere sottoscritta dal richiedente a pena di non procedibilità.

Articolo 22 – Esame della domanda di autorizzazione.

22.1 Le diverse fasi dell'istruttoria comunale sono così articolate:

Il responsabile del servizio ricevuta l'istanza provvede ai seguenti adempimenti:

A) AVVIO DEL PROCEDIMENTO

All'atto della presentazione della domanda il responsabile dell'Ufficio competente rilascia notizia di avvio del procedimento recante le indicazioni di cui all'articolo 8 della Legge 241/90.

B) EVENTUALE REGOLARIZZAZIONE DELLA DOMANDA

Nel caso di incompletezza o irregolarità dell'istanza il responsabile dell'ufficio commercio entro 10 giorni comunica al richiedente le cause di irregolarità e/o di incompletezza. In questi casi il termine di cui al successivo articolo 23 decorre dalla domanda regolare e/o completa.

C) RILEVAZIONE E VERIFICA DEGLI ELEMENTI DELL'ARTICOLO 2 COMMA 6 D.L.vo 170/2001.

Quando la domanda sia regolare e completa si procede alla rilevazione della realtà in cui si definisce l'attivazione attraverso l'apposita scheda istruttoria e secondo gli elementi previsti dall'articolo 6 comma 2 del Decreto Legislativo 170/2001: esattamente la densità della popolazione nel suo complesso, le caratteristiche urbanistiche e sociali della zona di insediamento aggregato del punto vendita non esclusivo, l'entità complessiva ed aggregata delle vendite di quotidiani e periodici negli ultimi due anni per l'intero territorio comunale, le condizioni di accesso viario della zona di insediamento aggregato del punto vendita non esclusivo, l'esistenza di altri punti vendita non esclusivi nella zona di insediamento aggregato del punto vendita non esclusivo ed esclusivamente di questi ultimi.

D) CONCLUSIONE DELLA PROCEDURA

Al termine della completa verifica istruttoria provvede al rilascio dell'autorizzazione ovvero alla comunicazione motivata di diniego.

Articolo 23 – Rilascio autorizzazione e relativa comunicazione.

23.1 *In caso di esito istruttorio positivo, il responsabile del servizio provvede al rilascio dell'autorizzazione del punto vendita di quotidiani e periodici non esclusivo entro e non oltre 60 giorni dalla data di ricevimento dell'istanza.*

23.2 *In caso di esito istruttorio negativo, il responsabile del servizio provvede alla relativa comunicazione di diniego rispettivamente entro e non oltre 60 giorni dalla data di ricevimento dell'istanza.*

Articolo 24 – Trasferimenti di sede.

24.1 *I trasferimenti di sede dei punti vendita di quotidiani e periodici non esclusivi, sono soggetti a previa comunicazione al Comune nel rispetto delle norme vigenti relative al trasferimento dell'attività principale.*

24.2 *Per il trasferimento di sede di un punto vendita di quotidiani e periodici non esclusivo non è necessario il rispetto di alcuna distanza.*

Articolo 25 – Cambio di titolarità.

25.1 *I cambi di titolarità per il passaggio di proprietà per atto tra vivi anche temporaneo o a causa di morte dei punti vendita di quotidiani e periodici non esclusivi sono soggetti a previa comunicazione al Comune nel rispetto delle norme vigenti relative al trasferimento dell'attività principale.*

Articolo 26 – Decadenza dell'autorizzazione.

26.1 *L'autorizzazione all'esercizio dei punti vendita di quotidiani e periodici non esclusivi decade e il Responsabile del Servizio procede alla relativa declaratoria nel rispetto delle norme vigenti relative alla decadenza dell'attività principale.*

TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 27 – Accesso al procedimento autorizzatorio.

27.1 A sensi delle presenti Norme di Attuazione, ogni soggetto legittimato ha titolo ad accedere alla documentazione relativa al procedimento autorizzatorio.

27.2 Qualora la richiesta di accesso pervenga prima della conclusione del procedimento ovvero in una fase istruttoria parziale, il responsabile del servizio ha facoltà di differire l'accesso alla conclusione del procedimento e in tale caso il differimento e le relative motivazioni saranno comunicate per iscritto all'interessato.

27.3 Il responsabile del servizio nega l'accesso ai documenti nei casi previsti dal DPR 26 giugno 1992 n° 352.

Articolo 28 – Sanzioni amministrative e accessorie.

28.1 Le violazioni alle disposizioni delle presenti Norme di Attuazione sono punite con una sanzione amministrativa da 25 euro a 500 euro ai sensi dell'articolo 7 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000 n° 267 come modificato dall'articolo 16 della Legge 16 gennaio 2003 n° 3.

28.2 Per le violazioni di cui al presente articolo l'autorità competente è il Sindaco. Alla medesima autorità pervengono i proventi derivanti dai pagamenti in misure ridotta ovvero da ordinanze ingiunzione di pagamento.

Articolo 29 – Disposizioni finali.

29.1 Le presenti Norme di Attuazione entreranno in vigore dopo le approvazioni e le pubblicazioni di legge.

29.2 Sono abrogati l'articolo 14 della Legge 5 agosto 1981 n° 416 e l'articolo 7 della Legge 25 febbraio 1987 n° 67 e la Legge 13 aprile 1999 n° 108 nonché tutte le disposizioni precedenti contrarie e incompatibili con le presenti Norme di Attuazione.

MODELLI UTILI

Al Comune di **SAN FRANCESCO AL CAMPO**

Domanda per attivazione di un punto di vendita di quotidiani e periodici esclusivo.

Ai sensi e per gli effetti previsti dall'art. 2 comma 5 del Decreto Legislativo 170/2001 per le ditte individuali:

Il sottoscritto _____ nato a _____ il _____

 residente a _____ via _____
 _____ C.F. _____
 in qualità di titolare della ditta individuale omonima
 con sede a _____

per le società:

Il sottoscritto _____ nato a _____ il _____

 residente a _____ via _____
 _____ C.F. _____
 in qualità di legale rappresentante della Società _____ con sede
 a _____
 denominata _____

FA ISTANZA

l'autorizzazione ad esercitare la vendita

1. DI QUOTIDIANI E PERIODICI IN FORMA ESCLUSIVA

- nei locali ubicati in Via _____ n° _____
- Zona _____
- Superficie di vendita mq. _____

Al fine di rendere la domanda regolare e completa e consapevole delle conseguenze collegate a una dichiarazione mendace ai sensi dell'art. 483 del codice penale

DICHIARA:

A tal fine ai sensi dell'art. 3 del DPR 300/92 dichiara al fine di rendere la domanda regolare e completa che:

a) sussistono tutti i requisiti e i presupposti per l'esercizio dell'attività.

In attesa dell'autorizzazione

In fede

_____ il _____

COMUNE DI SAN FRANCESCO AL CAMPO
PROVINCIA DI TORINO



CODICE ISTAT 00

VENDITA DI QUOTIDIANI E PERIODICI

AUTORIZZAZIONE

IL DIRIGENTE

Visto il D.Lgs. 24 aprile 2001 n° 170

RILASCIA A:

COGNOME	NOME	
DATA DI NASCITA		
LUOGO DI NASCITA	PROV.	STATO

RESIDENZA: COMUNE DI	PROV.
INDIRIZZO: N.	CAP
CODICE FISCALE	
in qualità di titolare dell'omonima impresa individuale ovvero dell'impresa denominata	
ISCRIZIONE REGISTRO IMPRESE N.	PRESSO LA C.C.I.A.A. DI

AUTORIZZAZIONE N. _____

ATTIVITA' AUTORIZZATA	PUNTO VENDITA DI QUOTIDIANI E PERIODICI ESCLUSIVO
------------------------------	--

NOTE E PRESCRIZIONI:

Data

Il Dirigente

Al Comune di **SAN FRANCESCO AL CAMPO**

Domanda per attivazione di un punto di vendita di quotidiani e periodici non esclusivo e contestuale dichiarazione di ottemperanza

Ai sensi e per gli effetti previsti dall'art. 2 comma 5 del Decreto Legislativo 170/2001 per le ditte individuali:

Il sottoscritto _____ nato a _____ il _____ residente a _____ via _____ C.F. _____ in qualità di titolare della ditta individuale omonima con sede a _____

per le società:

Il sottoscritto _____ nato a _____ il _____ residente a _____ via _____ C.F. _____ in qualità di legale rappresentante della Società _____ con sede a _____ denominata _____

DOMANDA

l'autorizzazione ad esercitare la vendita DI QUOTIDIANI E PERIODICI IN FORMA NON ESCLUSIVA collegata alla seguente altra attività di vendita:

- a) Rivendita di generi di monopolio
- b) Rivendita di carburanti con superficie minima di mq.1.500
- c) Bar
- a) Media struttura di vendita con più di mq. 700 di vendita
- b) Grande struttura di vendita
- c) Centro commerciale con più di mq. 700 di vendita
- d) Libreria con più di mq. 120 di vendita
- e) Esercizio specializzato di _____

nei locali ubicati in Via _____ n° _____

Verranno venduti :

- SOLO QUOTIDIANI
- SOLO PERIODICI
- ENTRAMBE LE TIPOLOGIE EDITORIALI
- SOLO PERIODICI SPECIALIZZATI DEL SETTORE _____

DICHIARA:

- di ottemperare alle disposizioni di cui all'articolo 1 lettera d -bis numeri 4) 5) 6) 7) della Legge 13 aprile 1999 n° 108:
- che sussistono i presupposti ed i requisiti prescritti dalla legge per l'esercizio dell'attività

In attesa dell' autorizzazione

In fede

_____ il _____

COMUNE DI SAN FRANCESCO AL CAMPO

PROVINCIA DI TORINO



CODICE ISTAT 00

Scheda istruttoria n° _____ Data _____

Vista la dichiarazione di ottemperanza presentata da:

In data:

Inserita nella domanda per ottenere l'autorizzazione ad attivare un punto di vendita di quotidiani e periodici non esclusivo,

nei locali ubicati in Via _____

Per la seguente Tipologia di esercizio:

per vendere :

- SOLO QUOTIDIANI
- SOLO PERIODICI
- ENTRAMBE LE TIPOLOGIE EDITORIALI
- SOLO PERIODICI SPECIALIZZATI DEL SETTORE _____

Considerato che il comma 6 dell'articolo 2 del D.L.vo 170/2001 prevede che il rilascio dell'autorizzazione per un punto vendita non esclusivo debba avvenire in ragione di alcuni specifici parametri procede alla seguente **RILEVAZIONE**:

1) densità della popolazione della zona o del Comune

Dato: _____

2) caratteristiche urbanistiche e sociali della zona o del Comune

Descrizione: _____

3) entità delle vendite di quotidiani e periodici nel biennio antecedente alla dichiarazione

Dato: _____

4) condizioni di accesso:

Descrizione: _____

5) esistenza di altri punti vendita non esclusivi

Descrizione: _____

Notazioni:

Conclusione operativa: Si procede al rilascio dell'autorizzazione:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

COMUNE DI SAN FRANCESCO AL CAMPO

PROVINCIA DI TORINO

CODICE ISTAT 00

VENDITA DI QUOTIDIANI E PERIODICI

AUTORIZZAZIONE

IL DIRIGENTE

Visto il D.Lgs. 24 aprile 2001 n° 170

RILASCIA A:

COGNOME	NOME	
DATA DI NASCITA		
LUOGO DI NASCITA	PROV.	STATO

RESIDENZA: COMUNE DI	PROV.
INDIRIZZO: N.	CAP
CODICE FISCALE	
in qualità di titolare dell'omonima impresa individuale ovvero dell'impresa denominata	
ISCRIZIONE REGISTRO IMPRESE N.	PRESSO LA C.C.I.A.A. DI

<u>AUTORIZZAZIONE N. _____</u>
<i>rilasciata a seguito di DICHIARAZIONE DI OTTEMPERANZA pervenuta in data</i>
<i>per i locali ubicati in Via _____</i>

ATTIVITA' AUTORIZZATA
VENDITA DI:
<input type="checkbox"/> SOLO QUOTIDIANI
<input type="checkbox"/> SOLO PERIODICI
<input type="checkbox"/> ENTRAMBE LE TIPOLOGIE EDITORIALI
<input type="checkbox"/> SOLO PERIODICI SPECIALIZZATI DEL SETTORE _____

NOTE E PRESCRIZIONI:

Data

Il Dirigente